

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 4/2017 CSA, promosso dalla ASD Pro Roma BSC avverso *“il provvedimento disciplinare relativo alla gara M00SMFAO0111 del Giudice Sportivo Nazionale in C.U. n. 1608 del 9 ottobre 2017”*.

Con reclamo depositato a mezzo pec in data 11 ottobre 2017, l'ASD Pro Roma BSC ha impugnato *“il provvedimento disciplinare relativo alla gara M00SMFAO0111 del Giudice Sportivo Nazionale in C.U. n. 1608 del 9 ottobre 2017”*, limitatamente al dispositivo con cui è stata irrogata in danno della società l'ammenda di € 100,00, quale *“responsabile del linguaggio offensivo con il quale un proprio tesserato si è rivolto ad un arbitro”*.

Lamenta la reclamante la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4.1 RG e 5.13 RAA, nonché l'infondatezza, l'illogicità e alla contraddittorietà del provvedimento nei confronti del sodalizio.



Conclude, in via principale, per l'annullamento del provvedimento disciplinare, in subordine per la riqualificazione e/o riduzione parziale della sanzione irrogata, riservando ulteriore motivi di doglianza all'esito della visione degli atti posti a fondamento della decisione impugnata, quali il referto arbitrale, di cui otteneva ritualmente copia.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale dell'11 ottobre 2017, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 17 ottobre 2017.

Nessuna altra parte si costituiva, né la reclamante faceva pervenire motivi aggiunti nel termine di cui all'art. 44 RG.

Alla predetta camera di consiglio, compariva la sola reclamante, in persona del legale rappresentate, che nel riportarsi al ricorso, insisteva per il carattere isolato dell'episodio e per la non riconducibilità della condotta del singolo giocatore al sodalizio, rappresentando di essere già stata destinataria di una sanzione pecuniaria.

La Corte assumeva la decisione.

MOTIVI

Il reclamo non merita accoglimento.

La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 5.13 del RAA "Responsabilità oggettiva", il cui primo capoverso prevede che *"le Società sono responsabili oggettivamente di fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta"*.



La rubrica dell'articolo e la sua lettera non lasciano spazio a dubbi interpretativi, in quanto non consentono un esame del giudice in ordine all'elemento soggettivo della condotta antiregolamentare.

Non possono, infatti, considerarsi vevoli nell'ordinamento sportivo gli argomenti in ordine alla rilevanza del profilo soggettivo, o alla prevedibilità ed evitabilità proprie dell'ordinamento statale, attesa l'autonomia del primo, retto da propri principi, primo fra tutti il *fair play*, come già sancito dall'art. 1 RG e ribadito da questa Corte in propri precedenti.

Fermo quanto sopra, non può non rilevarsi l'inconferenza rispetto al caso che occupa del comma 5 dell'art. 5.13, richiamato dalla reclamante, nella parte in cui stabilisce che "*gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa*", che attiene alla diversa ipotesi di responsabilità per fatto proprio dell'affiliato, tanto che nel comma successivo (comma 6) si ribadisce la corresponsabilità dei dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate per gli "*illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi*".

Parimenti va disattesa la richiesta di riqualificazione e/o riduzione della sanzione irrogata, in forza del disposto di cui all'art. 4 RG, laddove prevede una modulazione della sanzione "tenuto conto dei precedenti e della recidività".

Nel caso concreto, risulta acquisita per espressa ammissione della reclamante il precedente (Gara S00SLABR0613 – CU n. 2011 del 20.06.2017) che l'ha vista sanzionata già con



un'ammenda di euro 250,00; circostanza questa che induce la Corte a ritenere congrua la sanzione inflitta, attesa la recidività dell'affiliata.

PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo dell'ASD Pro Roma BSC e conferma la decisione impugnata;
- dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2017.

Il Presidente

2° Componente

3° Componente